

R.G. 12840/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

**Terza Sezione Civile**

nel procedimento iscritto al n. 12840/2016 promosso con ricorso depositato da

*rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Paolo Tacchi  
Venturi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Verona*

**ricorrente**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Oggetto: impugnativa ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 e D.Lgs. 150/2011 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona notificato il 18.11.2016.**

Il Giudice onorario, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

**Ordinanza**

Con ricorso tempestivamente depositato, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del 20.10.2016, notificato il 18.11.2016, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale ex D.Lgs. 251/2007, né la protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 d.lgs. 286/1998.

Il ricorrente ha dichiarato, avanti la Commissione, di essere cittadino pakistano originario di Sialkot, nel Punjab, e di aver lasciato il proprio Paese perché ricercato da alcune persone che egli indentificava come terroristi ai quali aveva rifiutato la collaborazione, nell'ambito della propria attività di lattaio porta a porta, per portare un pacco (presumibilmente un pacco - bomba) nell'area residenziale di un presidio militare; di essersi quindi trasferito con la famiglia (moglie e due figli) a Lahore, ma alcuni mesi dopo, rientrato al villaggio per prendere parte al matrimonio di un cugino, veniva riconosciuto e fatto bersaglio di colpi di arma da fuoco ai quali sfuggiva, e decideva quindi (era l'ottobre del 2010) di lasciare il Paese per andare in Grecia dove rimaneva fino al febbraio 2014 in attesa di una sanatoria per gli immigrati irregolari. Rientrato in Pakistan, permaneva per alcuni mesi per organizzare l'espatrio verso l'Italia per la quale partiva nel



luglio 2014. Riferiva altresì che la moglie era stata uccisa nel 2016 da persone non identificate, ma che supponeva essere coloro che lo minacciavano. Precisava altresì di essere stato in carcere due mesi in Italia, arrestato a seguito di richiesta di estradizione da parte dell'autorità polacca.

Il ricorrente lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa, la quale ha ritenuto non credibili, perché le numerose incongruenze rilevate, i fatti narrati a sostegno della domanda di protezione internazionale.

La Commissione Territoriale escludeva altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D.Lgs. 251/2007, non ritenendo le zone di origine del ricorrente afflitte da una situazione di violenza generalizzata conseguente a conflitto armato, secondo le mappe con indici di rischio pubblicate nel 2016 dalla ACLED.

All'udienza del 16.05.2017, nella contumacia del Ministero dell'Interno, veniva dapprima sentito, con l'ausilio di un interprete di fiducia, il ricorrente riferiva – con i limiti di cui si dirà – la medesima vicenda relativa alla fuga dal Paese per timore dei terroristi ai quali aveva negato la sua collaborazione, quindi il difensore chiedeva termine di poter produrre la documentazione solo esibita dal ricorrente, in uno con la sua traduzione asseverata.

Il giudice pertanto rinviava la causa all'udienza del 08.09.2017, nella quale il difensore depositava la sola documentazione inerente la posizione lavorativa del ricorrente e raccolta di giurisprudenza e chiedeva l'accoglimento del ricorso.

Il giudice si riservava la decisione.

\*

Si deve preliminarmente precisare che l'opposizione ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 attribuisce all'autorità giudiziaria adita l'onere dell'integrale riesame della domanda inoltrata alla Commissione territoriale di modo che il giudizio così instaurato non sia vincolato esclusivamente ai motivi di opposizione, ma comporti un completo riesame della domanda presentata in sede amministrativa sia con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato che in ordine alla protezione sussidiaria o al rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU o da quelli indicati nel D.Lgs. 251/2007 art. 14 lett.c.) (Cass. 24.3.2011 , n. 6480).

Non assumendo il presente giudizio natura di gravame, né di annullamento di un atto amministrativo, pertanto si omette qualunque riferimento agli aspetti formali dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione.

\*

Appare opportuno ricordare brevemente che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dal D.lg. 251/2007 co il quale è stata data attuazione alla direttiva 2004/83 CE che disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 2.01.1957, la materia della protezione internazionale, la cui definizione si ritrova nell'art. 2 lett. a) del suddetto decreto e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e nella protezione sussidiaria.

L'art. 2, co. 1 lett. e) del D.Lgs. 251/2007 definisce “rifugiato” il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole*





*avvalersi della protezione di tale Paese*"; i medesimi principi si applicano anche all'apolide. Il successivo art. 7 del medesimo decreto legislativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione, tra l'altro, possono assumere, e cioè: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, b) provvedimenti legislativi, amministrativi di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quanto questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 co. 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia; prevede altresì, richiamandosi all'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, che gli atti di persecuzione, ovvero la mancanza di protezione contro tali atti, devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

La protezione sussidiaria (art. 2 co. 1, lett. g), invece, viene riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, *"ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto Paese"*.

Sono considerati *danni gravi* (art. 14): a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In base all'art. 5 del D.Lgs. 251/2007, responsabili della persecuzione o del danno grave rilevanti ai fini della protezione internazionale, possono essere tanto lo Stato, quanto i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora, soggetti non statuali se i soggetti responsabili sopra citati, non possono o non vogliono fornire protezione.

In merito all'onere della prova che grava su chi chiede di essere ammesso alla protezione internazionale, vi è innanzitutto da precisare come sia necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda, tuttavia, considerata la particolarità della materia e l'oggettiva difficoltà di provare secondo le norme del codice di procedura civile fatti avvenuti in Paesi lontani e spesso in condizioni di precarietà, la Corte di Cassazione (sent. 27310/2008) ha sottolineato che in materia di protezione internazionale i poteri istruttori officiosi del giudice sono rafforzati ed anzi il giudicante è chiamato a cooperare per l'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale. Inoltre, l'art. 3 del



D.Lgs. 251/2007 stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono da ritenersi coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) ha presentato domanda il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, credibile.

Quanto invece alla protezione c.d. umanitaria, l'art. 32 co. 3 del D.Lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga sussistere seri motivi, di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 286/98.

In particolare, i motivi che ai sensi della norma sopra citata legittimano il soggiorno dello straniero in Italia possono, in buona sostanza, corrispondere a: 1) obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti umani fondamentali; 2) obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali; 3) altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali. Tra i seri motivi legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo la prevalente giurisprudenza, vi rientrano particolari condizioni di vulnerabilità personale del soggetto (dipendenti, ad esempio, da ragioni di salute o di età del richiedente protezione), ovvero dipendenti da situazioni di grave instabilità caratterizzata da episodi di generalizzata violenza ovvero da carestie o disastri naturali o ambientali).

### Nel merito.

Si ritiene di condividere le valutazioni espresse dalla Commissione Territoriale di Vicenza nel proprio provvedimento di diniego di protezione internazionale, nella parte in cui afferma non credibile e contraddittoria la vicenda narrata.

Nel caso in esame, atteso che non sono state fornite prove documentali a sostegno della domanda, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del racconto della propria vicenda personale reso dal ricorrente e ciò porta a condividere le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale sulla veridicità dei fatti raccontati. In particolare, oltre alle discrasie già rilevate in sede amministrativa, l'audizione del ricorrente ha evidenziato delle incongruenze con quanto riferito precedentemente: innanzitutto avanti la Commissione Territoriale egli ha dichiarato di essersi consultato, dopo la proposta fattagli dai "terroristi", con il suocero e la famiglia, e dopo aver finto di accettare, abbia portato un paio di notti più tardi la famiglia a Lahore, mentre all'udienza ha affermato che i "terroristi" erano andati a casa a minacciarlo e in seguito gli avevano incendiato l'abitazione e solo allora, su suggerimento del padre, avrebbe trasferito la famiglia a Lahore. Inoltre l'episodio della sparatoria al matrimonio era stata inizialmente collocata temporalmente nel 2010, pochi mesi dopo il trasferimento





a Lahore, mentre nel corso dell'interrogatorio libero, il ricorrente ha detto di essere rientrato in Pakistan nel 2014 e di essere rimasto al villaggio per tre mesi allorquando si verificava, al matrimonio di un parente, la violenta reazione delle persone che lo avevano minacciato, che impugnando le pistole avevano fatto fuoco, ferendo una ragazza.

Tali incongruenze, su aspetti fondamentali del racconto, portano a dubitare sulla veridicità dell'intera vicenda narrata e ci porta ad escludere che vi sia per il ricorrente il rischio di persecuzione personale e diretta, come pure dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in relazione diretta e causale con la condizione soggettiva dal medesimo narrata: non può quindi essere riconosciuto lo status di rifugiato, né sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) D.Lgs. 251/2007.

Nella fattispecie in esame non si ravvisano neppure i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione sussidiaria ex lett. c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007 in considerazione della mera provenienza geografica del ricorrente dalla regione del Punjab pakistano, nella quale la situazione esistente non è caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare un rischio effettivo di "danno grave". I numerosi rapporti stilati dalle più autorevoli agenzie internazionali riportano che nel 2016 vi è stata una significativa diminuzione degli attentati e che dopo l'attentato di Lahore del 27.03.2016, le forze governative hanno avviato una vasta offensiva, tanto che nel primo trimestre 2017, il numero delle vittime civili è stato ridotto, mentre sono aumentati i militanti tra le forze di sicurezza, i criminali e i militanti.<sup>1</sup>

Secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza, a far data dalla sentenza Diakité del 30.01.2014, è quella secondo cui, l'esistenza di un conflitto armato interno può portare alla concessione della misura della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente quando il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia, e l'attuale situazione del Punjab non può ritenersi rientrare in tale ultima ipotesi, né, peraltro, il ricorrente appare possedere caratteristiche specifiche ed attendibili da esporlo, sotto tale profilo, a un rischio differenziato e qualificato.

Se è vero che non può dirsi in atto, nella regione di provenienza del ricorrente, un conflitto armato interno che provochi violenza indiscriminata, tuttavia, la situazione attuale, come sopra descritta, e la provenienza del ricorrente dal Distretto di Sialkot, nella Regione del Punjab, situato nella parte orientale del Paese e tradizionalmente segnalato per l'attività svolta da gruppi terroristici e ora divenuta terreno fertile per formazioni straniere, giustifica il riconoscimento a favore del ricorrente della protezione per gravi motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98.

<sup>1</sup> COI, Rapporto 25.08.2017 su "*Situazione generale nel Punjab – Gujranwala*".



Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione di parte resistente.

Il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato nota spese per le proprie competenze con richiesta di liquidazione. Le competenze professionali sono liquidate, contestualmente alla presente decisione, con separato decreto, considerati l'impegno professionale e l'incidenza degli atti assunti sull'esito della contesa.

### PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- riconosce al sig. **nato in Pakistan l' 1.01.1993**, il diritto alla protezione umanitaria e dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a suo favore del permesso di soggiorno ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. n. 286/1998;
- nulla sulle spese;
- liquida le competenze professionali a favore del difensore del ricorrente con separato decreto.

Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.

Venezia, 18 ottobre 2017.

Il Giudice Onorario  
dott. Monica Uliana

